



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(COPIA)

N.103 del Reg. Data 19-10-2018	Oggetto: Disposizioni Anticipate di Trattamento D.A.T. (Legge 219/2017). Istituzione del registro comunale ed approvazione del relativo Manuale di gestione.
-----------------------------------	--

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 18:40, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi inviti, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	VICE SINDACO	P
FLAMINI CLAUDIO	ASSESSORE ESTERNO	P

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, che qui di seguito integralmente si riporta:

"IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visti:

- l'articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e afferma che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per legge, riconoscendo il diritto all'autodeterminazione terapeutica;
- l'articolo 9 della Convenzione sui Diritti umani e la Biomedicina, firmato ad Oviedo il 04/04/1997 dagli Stati Membri del Consiglio d'Europa, ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge n. 145 del 28/03/2001;
- il Codice di deontologia medica, che prevede che il medico si astenga dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato, deve acquisire il consenso esplicito ed informato del paziente per le attività terapeutiche da intraprendere, deve desistere da atti curativi contro la volontà della persona, attenendosi alla volontà liberamente espressa e, se il malato non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato;
- la Legge n. 219 del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 16/01/2018 ed in vigore dal 31/01/2018, ad oggetto "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" la quale, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge;
- l'articolo 4 della citata Legge n. 219/2017, che stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (DAT) esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un "fiduciario" che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie;

Considerato che il comma 6 del citato articolo 4 della L. 219/2017 precisa che le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di residenza, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 4 del medesimo articolo;

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno in data 8 febbraio 2018, recante le prime indicazioni operative in merito all'applicazione della Legge n. 219/2017, la quale, tra l'altro, chiarisce che:

- l'Ufficio di Stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa; l'ufficio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti;
- l'Ufficiale dello Stato Civile non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna, con particolare riguardo all'identità ed alla residenza del consegnante nel Comune, e a riceverla;
- all'atto della consegna, l'USC fornisce al disponente formale ricevuta, con l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell'ufficio;
- la legge non disciplina l'istituzione di un nuovo registro dello stato civile rispetto a quelli contemplati nel vigente art. 14, primo comma, nn. 1-4bis, R.D. n. 1238/1939, di talché, ricevuta la DAT, deve limitarsi a registrare un ordinato ordine cronologico delle dichiarazioni presentate ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/03/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 11/08/2018 n°101, e al Regolamento Europeo (GDPR) n°2016/679;

Dato atto che:

- l'articolo 4, comma 6, della Legge n. 219/2017 prevede che le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa;
- la medesima legge, all'articolo 7, dispone che le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Rilevato che, in merito alle modalità di trasmissione delle DAT alle strutture sanitarie, le stesse richiedono la preventiva emanazione del decreto del ministero della Salute previsto dall'articolo 1, comma 419 della legge n. 205/2017 il cui iter stabilisce il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nelle forme dell'intesa ed il preliminare parere del Garante della protezione dei dati personali;

Considerato, pertanto, che alcuni aspetti delle procedure troveranno adeguata regolamentazione a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale e degli eventuali atti da adottarsi da parte delle Regioni;

DELIBERA DI GIUNTA n.103 del 19-10-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

Richiamata la Circolare della Prefettura U.T.G. di Ascoli Piceno prot. 8939 del 12/02/2018, ad oggetto "Legge 22 dicembre 2017, n. 219 recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento". Prime indicazioni operative";

Ritenuto di dover procedere a disciplinare le modalità applicative della normativa in ambito comunale, formalizzando l'istituzione del registro comunale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento e approvando idonee disposizioni che ne disciplinino la gestione da parte dell'Ufficio dello Stato civile;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

PROPONE

di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui alla presente proposta di deliberazione;

- 1) di formalizzare l'istituzione del Registro comunale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT);
- 2) di approvare il Manuale di gestione relativo alle Disposizioni Anticipate di Trattamento D.A.T. che si compone di n. 12 (dodici) articoli, allegato alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di incaricare l'Ufficio dello Stato Civile per la predisposizione degli atti conseguenti, in particolare per la predisposizione del Registro su supporto cartaceo e/o informatico, nonché della modulistica necessaria per l'attivazione dei procedimenti amministrativi conseguenti;
- 4) di dare atto che la gestione delle DAT compete all'Ufficio dello Stato Civile e il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ne sovrintende l'attuazione
- 5) di stabilire che, a seguito dell'emanazione di futuri atti ministeriali e regionali in materia, l'Ufficio dello Stato Civile potrà disporre con propri atti amministrativi l'adeguamento del registro e le eventuali opportune modifiche e/o integrazioni al disciplinare approvato, conformemente alle nuove indicazioni del Ministero della Salute e della Regione Marche;
- 6) di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva, al fine di rendere operativo ed applicabile il dispositivo della Legge n.219/2017.

Sulla suesposta proposta di deliberazione si esprime il seguente parere:

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Data: 17-10-2018. F.to Il Responsabile del Servizio D'Emidio Paola";

RITENUTA la suesposta proposta meritevole di approvazione;

VISTI il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e la normativa richiamata nella proposta di deliberazione;

ATTESA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), e dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico riportato in calce alla proposta di deliberazione, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento, di cui ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n°241/1990 e ss.mm.ii.;

di approvare la proposta sopra richiamata e conseguentemente:

- 1) di istituire ufficialmente il Registro comunale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT);
- 2) di approvare il Manuale di gestione relativo alle Disposizioni Anticipate di Trattamento D.A.T. che si compone di n. 12 (dodici) articoli, allegato alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di incaricare l'Ufficio dello Stato Civile per la predisposizione degli atti conseguenti, in particolare per la predisposizione del Registro su supporto cartaceo e/o informatico, nonché della modulistica necessaria per l'attivazione dei procedimenti amministrativi conseguenti;

DELIBERA DI GIUNTA n.103 del 19-10-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

- 4) di dare atto che la gestione delle DAT compete all'Ufficio dello Stato Civile e il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ne sovrintende l'attuazione;
- 5) di stabilire che, a seguito dell'emanazione di futuri atti ministeriali e regionali in materia, l'Ufficio dello Stato civile potrà disporre con propri atti amministrativi l'adeguamento del Registro e le eventuali opportune modifiche e/o integrazioni al Manuale approvato, conformemente alle nuove indicazioni del Ministero della Salute e della Regione Marche;
- 6) di dare atto che, stante l'urgenza e la necessità di rendere immediatamente applicabili le regole per il ricevimento e il deposito delle DAT, ai fini di garantire il normale funzionamento dell'azione amministrativa, l'allegato Manuale entrerà in vigore il giorno in cui diviene esecutiva o immediatamente eseguibile la presente deliberazione di approvazione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

vista l'urgenza rappresentata al punto 6) del dispositivo della presente deliberazione;
con successiva votazione unanime, legalmente resa nei modi di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^ comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 15-11-2018 la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi [n° 815 Reg. Pubblicazioni].



Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 9961 del 15-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19-10-2018 in quanto trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal 15-11-2018 al 30-11-2018 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 01-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 15-11-2018</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---